

STATUTO
Ente terzo settore generico
ASSOCIAZIONE THE LANDLADIES CONCIERGE ETS

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

É costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"¹²) e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* avente la *denominazione* «**Associazione The Landladies Concierge ETS**», da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di **Montemurlo (Po)** e con *durata illimitata*¹³.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale, in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi¹⁴:

1. *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa* (art. 5, lettera D, CTS)
2. interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, lettera F, CTS)
3. organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera I, CTS);
4. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (lett. k c.1 codice Terzo Settore)
5. *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza*.
6. promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, lettera W, CTS).

Più in particolare, l'associazione:

- promuovere la lettura, ampliare la base dei lettori e sviluppare le occasioni per conoscere vecchi e nuovi autori di libri per una maggiore fruizione degli stessi;
- promuovere ogni tipo di attività culturale, sociale ed artistica che tende a valorizzare e favorire le interazioni della nostra cultura regionale con quella nazionale, europea ed internazionale, al fine di trarne reciproci e fruttuosi stimoli e scambi proficui.
- proporre ed organizzare itinerari anche tematici in luoghi di interesse meno conosciuti per la riscoperta della ricchezza e varietà del territorio toscano;
- favorire il turismo scolastico, congressuale e di incentivazione nei vari periodi dell'anno;



- promuovere la conoscenza dell'economia del territorio, valorizzandone e preservandone la tradizione.
- promuove servizi di visite guidate per musei, enti, collezionisti privati, imprese ed aziende del distretto manifatturiero e musei d'impresa.
- *Sostenere la formazione scolastica ed extrascolastica*, finalizzata alla conoscenza del territorio, della specificità culturale del territorio, alla sua valorizzazione;
- Promuove iniziative per la conoscenza a livello internazionale del patrimonio culturale, tradizionale, di impresa ed enogastronomico;
- promuove e sostiene iniziative per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico enogastronomico pratese, fiorentino, toscano e italiano (locale);
- Promuove lo studio delle lingue e la diffusione dell'internazionalizzazione in ogni settore ove ne sia richiesto il supporto;
- promuove iniziative specifiche, anche in collaborazione con enti pubblici e privati ed altri operatori turistici e culturali, per acquisire nuove opportunità di lavoro specializzato nelle varie tipologie del turismo e della cultura (arte, musica, spettacolo, enogastronomia, industria);

L'attività dell'associazione consiste quindi:

- 1) promuovere manifestazioni culturali e artistiche di qualsiasi genere, effettuare studi, ricerche e documentazioni, pubblicazioni, organizzare concerti, dibattiti e ogni altra attività atta a sviluppare l'interesse verso la cultura e la partecipazione attiva alla propria formazione.
- 2) favorire e promuovere attività culturali, sociali e ricreative nel campo dell'arte e dello spettacolo, valorizzando, sviluppando, e diffondendo le culture, le arti e lo spettacolo in tutte le forme espressive e creative;
- 3) organizzare gite culturali di gruppo, di uno o più giorni, utilizzando mezzi di trasporto quali pullman, treni, aerei, imbarcazioni. Potrà svolgere itinerari artistici, archeologici, gastronomici, avvalendosi di accompagnatori e guide professioniste.
- 4) organizzare servizi di mutua solidarietà tra gli associati
- 5) valorizzare e promuovere le specifiche identità culturali e demo – etno – antropologiche dei territori; tutelando e valorizzando i beni artistici, culturali ed ambientali;
- 6) favorire la conoscenza e la fruizione di luoghi attraverso l'organizzazione di visite guidate per musei, enti, collezionisti privati, aziende e musei d'impresa;
- 7) promuovere a livello locale, nazionale e internazionale, la cultura e la storia dell'arte e del territorio, attraverso visite guidate intese come forma di espressione ad alta funzione sociale e fissa tale caratteristica come linea-guida per tutte le attività culturali curate dall'associazione stessa;
- 8) promuovere ed organizzare visite guidate a mostre, luoghi di produzione, ambienti meno frequentati e quant'altro è presente nel contesto culturale del territorio;
- 9) organizzare iniziative a carattere informativo e di studio in attuazione dei fini del presente statuto, anche mediante pubblicazioni periodiche;
- 10) sostenere la comunicazione dei contenuti culturali e produttivi in lingue diverse dall'italiano mediante servizi di assistenza e interpretariato;
- 11) Favorire lo sviluppo socio-culturale dei territori in cui opera, soprattutto di quelli in cui si evidenziano condizioni di disagio sociale e culturale, creando opportunità di crescita sociale e culturale per i cittadini, le famiglie, i giovani e le persone particolarmente svantaggiate, contribuendo alla formazione culturale delle nuove generazioni;
- 12) perseguire finalità di interesse generale europeo ed extra europeo nel settore della cultura e dello spettacolo, favorendo le aggregazioni di altre realtà associative presenti in stati diversi;
- 13) Favorire e promuovere attività culturali legate alla lettura, stimolando l'interesse e l'approfondimento di temi e tematiche letterarie, atte anche a valorizzare le risorse autoriali italiane e locali.
- 14) Sostenere la promozione sociale e lo sviluppo attraverso la diffusione e la promozione di cultura, storia, arte e tradizione di prodotti tipici legati al territorio.
- 15) Sostenere la diffusione e lo studio della lingua italiana e dei dialetti locali.
- 16) Sostenere la consapevolezza di una località e animare, coordinare, formare i vari operatori turistici per migliorare l'accoglienza turistica e per la trasformazione di un luogo in una destinazione turistica, creando una strategia condivisa con i comuni dell'ambito provinciale.

La presente elencazione ha valore esplicativo e non esaustivo.

Per il raggiungimento di tali fini la stessa potrà collaborare o aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato, locale, nazionale, o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni, il cui statuto non contrasti con il presente, con i quali ritenga utile avere collegamenti anche aderendo ad essi.

L'associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti locali, nazionali, nonché internazionali, offrendo la propria assistenza e consulenza.

L'Associazione si riserva la possibilità di promuovere progetti esterni alla stessa, in campo nazionale, comunitario ed internazionale che tuttavia condividano le linee-guida di cui sopra.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale¹⁵.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi*¹⁶ - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione *persone fisiche ed enti*¹⁷ che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta*¹⁸ che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

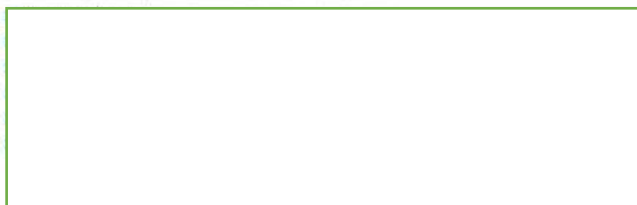
Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni,¹⁹ motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta²⁰ chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)



Gli associati hanno il *diritto* di²¹:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti;
- eleggere le Cariche sociali ed esservi eletti;
- chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti dal presente statuto.
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di²²:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde:

- per recesso dell'associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- *morte*
- per morosità, qualora non venga rispettato il pagamento delle quote associative alle scadenze fissate dal Consiglio Direttivo;
- per esclusione se qualcuno degli associati per gravi inadempienze nei confronti del presente statuto o delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea, rende incompatibile il mantenimento del suo rapporto con l'associazione.

La decadenza, per qualunque motivo di cui sopra devono essere motivate e comunicate all'associato.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

(Organi)

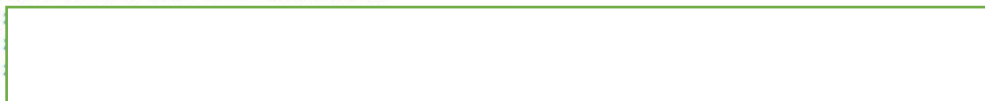
Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio direttivo – organo di amministrazione;
- l'Organo di controllo²³ al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del codice del terzo settore;

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.²⁴



Ciascun associato ha *un voto*.²⁵

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione²⁶. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.²⁷ Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.²⁸

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda²⁹ convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio³⁰.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati³¹.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:³²

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e *promuove azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*³³;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.³⁴

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche dell'associazione o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

Nelle elezioni delle cariche dell'associazione, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.³⁵

Per *deliberare lo scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Consiglio Direttivo³⁶)**

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vice presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento, il segretario e un tesoriere;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 4 anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.³⁷

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente con comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dei membri del consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza³⁸.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo³⁹ tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni⁴⁰.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*⁴¹, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.⁴²

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge⁴³, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale⁴⁴.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo⁴⁵.

ART. 14 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio*⁴⁶ annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno⁴⁷.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore⁴⁸.

ART. 15
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet⁴⁹ gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*⁵⁰.

ART. 16
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- ⁵¹il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo qualora attivato;
- ⁵²il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al presidente.

ART. 17
(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.⁵³

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione^{54 55}.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi⁵⁶.

ART. 18
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117⁵⁷.

ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo*⁵⁸ dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore⁵⁹ dall'organo associativo competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

